



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di un buono fruttifero postale “a termine”, appartenente alla serie “AA3” e sottoscritto il 9/02/2002 per un valore di € 5.000,00, riferisce di essersi recata all’inizio del mese di giugno 2019 presso l’intermediario per ottenere il rimborso del titolo e di aver appreso, nella circostanza, che il predetto buono non poteva più essere rimborsato per avvenuta prescrizione. Precisa di aver poi proposto formale reclamo il 5/06/2019, interrompendo così formalmente il termine prescrizione che, secondo il principio espresso dai Collegi ABF, sarebbe caduto il 31/12/2019.

L’intermediario rappresenta che il buono in oggetto appartiene alla serie “AA3”, emessa con il D.M. dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2001 (pubblicato in G.U. n. 246 del 22/10/2001) e collocata nel periodo dal 23/10/2001 al 2/05/2002; i buoni appartenenti alla suddetta serie scadevano al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e riconoscevano all’avente diritto un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto, unitamente a quest’ultimo.

Soggiunge poi che il D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre 2000, n. 300) ha introdotto le nuove condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali; in particolare, l’art.6 del medesimo decreto, relativo a “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, obbligava l’intermediario a esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali ai fogli informativi consegnati ai



sottoscrittori. Inoltre, i rendimenti e le condizioni dei BFP venivano anche riportate sul sito istituzionale di CDP.

Evidenzia poi che all'epoca dell'emissione del titolo in questione non era prevista l'apposizione di alcuna etichetta o timbro indicante la data di scadenza, poiché l'emissione è stata resa nota mediante pubblicazione del D.M. sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore; risultavano così pubblicate le caratteristiche del titolo e ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le modalità e la tempistica utile per la riscossione.

Nel caso di specie, precisa che è presente sul buono in oggetto la dicitura "a termine" sia sul fronte che sul retro; inoltre non sono presenti sul titolo errori di emissione, in quanto lo stesso risulta collocato secondo le procedure previste per legge.

Quanto al termine di prescrizione, rappresenta che l'art. 8, comma 1, del suddetto D.M. del 19 dicembre del 2000 dispone che i diritti dei titolari dei BFP si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo; il citato art. 8, al comma 2, riservava alla Cassa Depositi e Prestiti la facoltà di disporre in ordine all'eventuale rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei BFP che presentavano richiesta di rimborso oltre il termine prescrizione previsto.

Soggiunge che in occasione della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti (ente emittente) in S.p.A., il D.M. 5/12/2003 ha disposto il subentro, a Cassa Depositi e Prestiti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei rapporti in essere alla data di trasformazione con la conseguenza che i BFP trasferiti sono stati equiparati ai titoli del debito pubblico e disciplinati dalle norme in materia di debito pubblico (con conseguente applicabilità dell'art. 23 del D.P.R. 398/2003, alla luce del quale per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si applicano le norme del codice civile). Il MEF, sia per i titoli di Stato, sia nell'ambito delle facoltà relative ai BFP, conformemente a quanto disposto dal codice civile, ha ritenuto che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comporta la perdita dello stesso. Rientrando i BFP nella competenza del MEF l'intermediario non può che attenersi a quanto disposto dallo stesso Ministero.

Precisa altresì, richiamando la giurisprudenza costante della Suprema Corte, che l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Tutto ciò posto, afferma che poiché il BFP oggetto del ricorso risulta sottoscritto in data 09/02/2002, nonché considerata la sua durata massima di 7 anni, la scadenza era prevista per il 09/02/2009, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 10/02/2019. Dato che il rimborso è stato richiesto solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale, la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge.

La ricorrente contesta tutto quanto asserito dall'intermediario e ribadisce che, essendo stato presentato il reclamo in data 5/06/2019, il termine prescrizione sarebbe stato interrotto, con conseguente possibilità di ottenere la liquidazione del titolo in oggetto.

La ricorrente chiede la liquidazione del buono "con il riconoscimento del capitale e degli interessi maturati".

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la richiesta di rimborso di un BFP, cui l'intermediario eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito del ricorrente.

Il BFP in esame indica la serie di appartenenza "AA3" riportata a penna, contiene la dicitura "a termine" e la data di emissione (09.02.2002), mentre nulla riporta in merito alla scadenza del termine e ai tempi di prescrizione".

Considerato che la serie "AA3" era stata emessa dal 23/10/2001 sino al 2/5/2002 la serie di appartenenza del buono coincide con quella riportata a penna (AA3). Ciò premesso, i BFP "a termine" appartenenti alla serie "AA3" sono stati istituiti con D.M. del 17.10.2001, ai sensi del quale gli stessi Buoni "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione".

Con riferimento alla prescrizione l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha invece stabilito il principio generale secondo cui "*I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi*".

D'altra parte, giova precisare che sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro ha confermato che "*la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni*" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 8056/19).

Nel caso in esame il BFP, emesso il 9/02/2002, ha un termine di scadenza di sette anni, talché il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione si calcola dall'1/01/2010 e la prescrizione decennale dirsi perfezionata il 31/12/2019, ossia comunque successivamente alla presentazione del reclamo, risalente infatti al 05.09.2019.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI